

**COMUNE DI PRAY**  
PROVINCIA DI BIELLA

**DELIBERAZIONE N. 55 del 22/08/2023**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** ad **VENTIDUE** del mese di **AGOSTO**, in Pray, alle ore 10,00 nella Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori :

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
<b>PASSUELLO GIAN MATTEO</b>	Sindaco		X
<b>FINA MARCELLA</b>	Vicesindaco	X	
<b>PLATINI MASSIMO</b>	Assessore	X	
	<b>TOTALE</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

Assume la presidenza la sig.ra Fina Marcella nella sua qualità di Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano in videoconferenza e in presenza il quale ha potuto identificare la presenza del Vice Sindaco e degli assessori tramite l'applicazione informatica utilizzata.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, la Giunta Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopra evidenziato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

- **VISTA** la proposta relativa all'oggetto sopra indicato
- **VISTI** i pareri espressi su tale proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/00 n. 267;
- **A VOTI unanimi**, palesemente espressi,

**DELIBERA**

- 1) di fare propria la proposta di deliberazione di cui trattasi che viene allegata al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale, approvandone integralmente la premessa e il dispositivo
- 2) di disporre l'attuazione del presente deliberato così come previsto dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.  
**di dichiarare con voti unanimi e palesi il presente atto immediatamente eseguibile.**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 55 DEL 22/08/2023

Dal : Vice Sindaco  
Alla : Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni era stato affidato con determinazione del Responsabile 278 del 09/12/2019 alla società STEP Srl con piena soddisfazione dell'Ente e in perfetta aderenza alle previsioni contenute nel capitolato d'oneri e della proposta tecnica da questa presentata;

PRESO ATTO che la legge n. 160/2019, articoli n. 1, commi 816-847, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* istituisce a decorrere dal 2021, il Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione di COSAP, ICP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo n. 1, comma 820, della L. n. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero *"l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819"*;

Ravvisato che

- la società STEP ha attualmente in corso di espletamento il servizio di accertamento e riscossione anche coattiva del Canone patrimoniale e deve portare a compimento l'attività di riscossione coattiva degli insoluti dei tributi gestiti, derivanti a seguito della procedura di accertamento eseguita nel corso dell'incarico;
- l'eventuale frazionamento delle attività di gestione straordinaria e coattiva delle entrate afferente alla medesima fattispecie, così come l'utilizzo di procedure gestionali differenti da quelle attualmente in uso anche agli uffici e ai contribuenti per gli adempimenti di competenza, determinerebbe notevoli disguidi nei confronti dell'utenza, oltre che una chiara duplicazione dei costi, laddove l'Ente si dovesse trovare nella condizione di dovere espletare una nuova procedura di gara, che potrebbe definire la presenza di due distinti soggetti gestori di fatto di medesime attività, che determinerebbe di sicuro delle ripercussioni negative nella gestione, ovvero nella certa corresponsione di oneri doppi da parte dell'Amministrazione, derivanti dalla auspicabile attivazione di medesime procedure esecutive nei confronti dello stesso soggetto passivo da parte di due distinti attori coinvolti;
- l'utilizzo degli archivi informatici di STEP fruibili in modalità web da parte

della collettività, rappresenta un elemento di sicuro vantaggio per la gestione essendo il sistema perfettamente aderente alla realtà odierna e costantemente adoperato da diversi utenti ai fini della presentazione delle denunce e per altre funzionalità ivi presenti, e comunque tale da determinare un elevato grado di soddisfazione da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo di riscossione;

- l'attivazione di una eventuale procedura di gara per l'affidamento del servizio di quo, in luogo comunque di un obbligo al completamento delle attività già avviate per la STEP vedrebbe sicuramente la sovrapposizione di competenze da parte di due distinti soggetti, di difficile convivenza e ad ogni modo con concreti rischi legati alla limitazione dell'operatività da parte di entrambi gli attori coinvolti;

VISTA l'intenzione di questa Amministrazione Comunale di affidare in concessione il solo servizio di gestione completa dell'Imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni mantenendo invece la gestione dell'occupazione di suolo pubblico, come da sempre avvenuto in passato con soddisfacenti risultati;

CONSIDERATA tuttavia l'incertezza del quadro normativo riguardo alla possibilità di mantenere una differenziazione nella scelta dell'affidamento della gestione delle entrate relative alle diverse componenti del canone tale da impedire l'affidamento in concessione del servizio di gestione completa dell'Imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTA, ora, la Risoluzione MEF n. 9/DF del 18/12/2020 "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Art. 1, commi 816 e segg. della legge 27/12/2019, n. 160 – Possibilità di gestire disgiuntamente entrata a seconda dei due presupposti impositivi del canone" con la quale si giunge finalmente alla conclusione che, "...dal quadro normativo di riferimento sia dalla giurisprudenza nonché dalla prassi *amministrativa*, non emergono elementi che precludano all'ente la possibilità di procedere, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al citato art. n. 52, una gestione disgiunta del canone, in ragione dei due distinti presupposti ad esso sottesi, seppur riuniti nell'entrata in oggetto";

- tecnica da questa presentata;

Visto

- il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, che prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di procedere all'affidamento del contraente uscente "in considerazione della particolare struttura del mercato ..., tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso";

a seguito di contatti intercorsi con la STEP al fine di potere riscontrare la eventuale disponibilità di questa a realizzare l'incarico di quo, questa si è resa disponibile ad eseguire le attività alle condizioni della proposta allegata, con un rilevante incremento del canone annuo a favore del Comune.

Dato atto che:

-non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura, giacché tutto ciò che è presente ha come unico elemento di selezione la variabile del prezzo fisso e non quella percentuale che intende adottare l'amministrazione per garantire che possano essere raggiunti determinati obiettivi di incasso, ed altresì non è prevista la gestione sotto forma di concessione, quanto il mero supporto alle attività che determinerebbe un considerevole aggravio nei lavori degli uffici comunali, così come la necessità di risorse specifiche non presenti nella pianta organica;

-l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, dispone che per appalti di valore inferiore a 150.000,00 euro si possa procedere "*mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....*"

-il dispositivo della sentenza n. 101/2020 emessa dal TAR Sardegna Sezione I ha precisato che il principio di rotazione non è applicabile alle concessioni;

-l'art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, consente l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

-l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e smi ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;

-il servizio di quo, nella modalità richiesta dall'Ente, cioè la forma di concessione non risulta comunque reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- l'applicazione obbligatoria del MEPA (comma 450 l. n. 296/2006) ovvero dei canali telematici territoriali trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013). Ma per tale stessa ragione non trovi luogo invece in relazione agli affidamenti in concessione di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio "acquisto" di un servizio destinato al comune poiché la prestazione è rivolta direttamente agli utenti che ne sopportano anche i costi, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n. 11/2015).

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ora d.lgs 36/2023;

Ritenuto di affidare al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti e come ribadito in premessa. Inoltre, il servizio di accertamento e riscossione anche coattiva di proposto in forma di concessione risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;

Constatato che le condizioni economiche sono nettamente migliorative rispetto a quelle attualmente in vigore;

- Dato atto che a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto si tratta servizi la cui prestazione ha una durata

non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.

Visti:

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico e la Determinazione ANAC n. 11/2015;
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000; Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pray"

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1) di fornire indirizzo al responsabile del servizio di affidare la Concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria commi 816-847 , dell'articolo 1, della l. 27/12/2019, n. 160 per le sole esposizioni pubblicitarie, per la durata di anni cinque compresa la materiale affissione dei manifesti del comune di Pray, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta STEP Srl – Partita IVA 02104860909, iscritta al n. 139 dell'albo dei concessionari della riscossione istituito dal Ministero delle Finanze, fino al 31/12/2028 alle condizioni della proposta acquisita agli atti;

2) di individuare nel Settore affari generali Tributi, l'ufficio preposto all'affidamento del servizio in concessione per la gestione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

3) di individuare nella persona del Dott. Vantaggiato Piero Vice segretario Comunale il responsabile del procedimento;

4) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012;

di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**IL PROPONENTE**  
**FINA MARCELLA**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs  
82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M. N. 55 DEL 22/08/2023

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

**CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio di Segreteria, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_

Firma

Vantaggiato Dr. Piero Gaetano

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs

82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il sottoscritto Vantaggiato Dr. Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio Personale, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

***CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA***

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE**

(Fina Marcella)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

N. .... REG. PUBBLICAZIONE

Certifico io segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno ..... all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Pray, li .....

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art.134, comma 3, D.Lgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la sua estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Pray, li .....

**COMUNALE**

**IL VICE SEGRETARIO**

(Vantaggiato Dr. Piero Gaetano)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

---

---

Conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pray, li .....

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

